

deriva poi una grande libertà di linguaggio e una flessibilità negli approcci metodologici che consente di accostarsi alle questioni sotto molteplici prospettive tra loro complementari. Ne risulta tra l'altro anche un'ampia capacità di integrare nella propria ricerca i risultati validi provenienti dalle più svariate correnti filosofiche.

D'altra parte, per chi non sia abituato a percorrere gli itinerari fenomenologico-strutturali proposti da Cotta, è particolarmente confortante trovare in una nuova ottica, e con l'approfondimento inerente ad ogni ricerca filosofica rigorosamente condotta, i capisaldi della visione classica e cristiana del diritto, alla quale non è certo estraneo un legittimo pluralismo metodologico.

Carlos J. Errázuriz M.

A. FUENMAYOR, V. GOMEZ-IGLESIAS, J.L. ILLANES, *El itinerario jurídico del Opus Dei. Historia y defensa de un carisma*, Pamplona, Edic. Universidad de Navarra, 1989, p. 663.

Dal momento in cui si apprese la notizia dell'erezione dell'Opus Dei in Prelatura personale si è registrato un notevole interesse, sia nell'opinione pubblica sia nell'ambito della canonistica, verso questa nuova attuazione del Concilio Vaticano II, decisa da Giovanni Paolo II nei confronti di una realtà ecclesiale tanto nota nel mondo intero. Si è applicata così per la prima volta

la nuova figura canonica delle Prelature personali, prevista dal Decr. *Presbyterorum Ordinis*, n. 10. Da allora si son moltiplicate le pubblicazioni scientifiche che studiano l'istituto delle Prelature personali nei suoi contorni generali e nel contempo disaminano il suo uso specifico nel caso dell'istituzione fondata da Mons. Josemaría Escrivá nel 1928. Tuttavia, per una adeguata comprensione della trasformazione avvenuta occorre approfondire l'altro versante della questione, e cioè la realtà stessa dell'Opus Dei ed in particolar modo la storia delle sue successive configurazioni canoniche. Proprio qui s'inserisce la presente opera.

La metodologia scelta è quella propria della storia del diritto, caratterizzata, tra l'altro, dall'adesione ai fatti, come si rilevano attraverso le fonti. Ma per penetrare nel vero senso di questa lunga ricerca di una soluzione canonica pienamente adeguata al carisma fondazionale dell'Opus Dei, non si può fare a meno di uno sforzo teologico tendente a captare le sue radici spirituali ed ecclesologiche. Appare così molto oculata l'idea del concorso interdisciplinare di due canonisti — il Prof. de Fuenmayor, già Decano della Facoltà di Diritto Canonico dell'Università di Navarra, e che attraverso la sua lunga vita accademica ha saputo intrecciare il lavoro civilistico ed ecclesiasticistico con quello specificamente canonistico, ed il Prof. Gómez-Iglesias, docente di Diritto Amministrativo Canonico nel Centro Accademico Romano della Santa Croce, di cui è

Vicedirettore generale — e di un teologo — il Prof. Illanes, attuale Decano della Facoltà di Teologia dell'Università di Navarra —. I tre autori si fanno responsabili di tutta l'opera, in modo che lungo i diversi capitoli è agevole riscontrare la presenza dei loro approcci confluenti.

L'interdisciplinarietà risulta specialmente necessaria per lo studio del cammino giuridico dell'Opus Dei, poiché questo *iter* « sembra tortuoso agli occhi degli uomini » (sono parole dello stesso Fondatore in una sua *Lettera* rivolta ai membri dell'istituzione in data 25 maggio del 1962, e cit. a p. 14). « Ma — continuava allora Mons. Escrivá —, col passar del tempo, si vedrà che si tratta di un costante progredire, dinnanzi a Dio (...). Con una provvidenza ordinaria, a poco a poco, si fa il cammino, fino a pervenire a quello che sarà definitivo: per conservare lo spirito, per rafforzare l'efficacia apostolica » (*ibidem*). D'altro canto, lo sviluppo delle forme canoniche che ha ricevuto l'Opera fondata nel 1928 potrebbe essere oggetto di una lettura superficiale che registrasse un'apparente incertezza o evoluzione nella sua medesima realtà. Se s'intende però la norma canonica come qualcosa che segue e promuove la vitalità autentica dello Spirito nella sua Chiesa, si capisce la possibile inadeguatezza della norma rispetto alla realtà che cerca di regolare, e si è in grado di rendere ragione di un processo di progressivo adeguamento della norma alla vita, qual è appunto quello sperimentato dall'Opus Dei. Perciò, per comprendere la sua storia giuridica si fa

particolarmente pressante la necessità di scrutare in profondità il suo carisma, in spirito di fede e di accoglienza dei doni di Dio al suo Popolo. Su questa base si può innestare una ricerca propriamente teologica, la quale, pur non assumendo in quest'opera il protagonismo, ne sostiene costantemente l'adeguata comprensione dei testi giuridici.

Il libro è diviso in parti e capitoli che si susseguono cronologicamente. La prima parte — « La tappa iniziale » (p. 21-80) — studia il carisma fondazionale nel suo sorgere, così com'è documentato nelle fonti di quel tempo, soprattutto nelle testimonianze scritte di Mons. Escrivá. In questa parte si offre una visione sintetica, ma sufficientemente precisa e profonda sotto il profilo teologico, di quell'intreccio di iniziativa divina e corrispondenza umana che cominciò a dispiegarsi dal 2 ottobre del 1928 e che costituisce l'obbligato punto di riferimento per meglio comprendere la ricerca della forma giuridica ad esso confacente. Per descrivere tale punto di riferimento ci pare felice l'enumerazione dei « tratti definitivi » dell'Opus Dei, avanzata alla fine del primo capitolo (p. 25-47), e che riassumiamo in seguito.

Sotto il profilo spirituale, si tratta di un cammino di santificazione nel mondo e del mondo, nel quale si valorizza in modo particolare il lavoro professionale. All'Opus Dei si appartiene in virtù di una vera vocazione divina, che impegna a cercare la propria santità e inseparabilmente quella degli altri — apostolato —, dando luogo ad un'esi-

stenza cristiana in cui tutti questi aspetti si fondono in ciò che il Fondatore denominava « unità di vita ».

Sotto un profilo più direttamente pastorale, l'istituzione, nella sua unitarietà, si rivolge sia agli uomini che alle donne, sia alle persone celibi che a quelle sposate, sia ai sacerdoti secolari che ai laici. Sacerdoti e laici, uniti nella loro comune vocazione all'Opera, vi realizzano la cooperazione che caratterizza il rapporto tra sacerdozio ministeriale e sacerdozio comune nella Chiesa. L'Opera fondata da Mons. Escrivá si propone, quale principale attività propria, la formazione profonda ed integrale dei suoi membri e di tutte le persone cui s'indirizza il suo lavoro apostolico, in modo tale che egli la descriva spesso come « una grande catechesi », che vuol mettere molti cristiani in condizione di attuare liberamente e responsabilmente le proprie scelte nell'ambito temporale, animate sempre da un solido senso cristiano, ma senza che l'Opera le faccia in alcun modo sue. L'universalità spaziale e temporale, e la conseguente organizzazione unitaria ed interdiocesana, completano questo sguardo preliminare.

Tali tratti definitivi evidenziano subito la peculiarità e novità dell'Opus Dei, che non poteva non incontrare certe difficoltà per una sua adeguata comprensione, sia in coloro che tendevano ad assimilarlo alle associazioni d'ispirazione cristiana operanti nel temporale (cfr. p. 59-64), sia in coloro che lo concepivano quale nuovo sviluppo en-

tro lo stato di perfezione o consacrazione religiosa (cfr. p. 64-70). Ne seguiva anche l'inesistenza nel diritto canonico di allora di una configurazine adeguata. Ciononostante, il Fondatore sapeva fin dagli inizi che col tempo la si sarebbe dovuta trovare, o meglio elaborare, poiché il suo radicato senso ecclesiale e giuridico glielo indicavano come qualcosa di imprescindibile.

Su tale sfondo comincia il lento e certo non facile processo di ricerca della veste canonica appropriata, che viene ripercorso in modo attento e dettagliato nelle altre tre parti del volume: « Le approvazioni diocesane » (p. 81-140) — che sono due, entrambe avvenute nella diocesi di Madrid: la semplice approvazione come Pia Unione nel 1941, e l'erezione del 1943, previo *nihil obstat* della Sede Apostolica, di una parte dell'Opera (i sacerdoti e i membri che si preparavano al sacerdozio) in Società di vita comune senza voti: la Società Sacerdotale della Santa Croce —; « Le approvazioni pontificie (1947 e 1950) » (p. 141-296) — ambedue come Istituto Secolare: il *Decretum laudis* nel 1947, e l'approvazione definitiva nel 1950 —; e « Verso una soluzione giuridica definitiva » (p. 297-504), che sarà quella della Prelatura personale, eretta dal Romano Pontefice nel 1982-83. Nello stesso tempo è possibile seguire documentalmente lo stesso itinerario mediante la corposa « Appendice documentale » (p. 509-663, in caratteri assai più piccoli), che riproduce 73 documenti, la maggior parte inediti. Si tratta di documenti ufficiali

di approvazione, lettere e rapporti di studio, scritti del Fondatore sulla questione, testi del diritto particolare (includendo l'intero *Codex iuris particularis Operis Dei* che regge la Prelatura) ed altri.

Diversi fattori hanno influenzato l'assunzione delle successive forme canoniche: lo sviluppo dell'Opera e la strutturazione del suo governo; la necessità di contare su di un riconoscimento dell'autenticità del suo spirito da parte dell'autorità ecclesiastica; il bisogno di contrastare autoritativamente le opposizioni che ha incontrato come di solito succede con le nuove imprese apostoliche; la progressiva presa di coscienza ecclesiale circa tanti aspetti della vocazione e missione dei fedeli, specialmente dei laici che, proprio anticipati dall'Opus Dei, sono stati al centro degli insegnamenti dell'ultimo Concilio. Lo stesso Mons. Escrivá, con la sua consueta efficacia, nel 1970, durante il Congresso Generale Speciale dell'Opus Dei, convocato dopo il Vaticano II per esaminare il suo problema istituzionale, spiegava così le diverse tappe di questa evoluzione giuridica: « Figli miei, il Signore ci ha aiutato sempre ad andare, nelle diverse circostanze della vita della Chiesa e dell'Opera, per quel concreto cammino giuridico che in ogni momento storico — nel 1941, nel 1943, nel 1947 — riuniva tre caratteristiche fondamentali: essere un cammino possibile, rispondere alle necessità di crescita dell'Opera ed essere — tra le varie possibilità giuridiche — la soluzione più adeguata, vale a dire, quella

*meno inadeguata* alla realtà della nostra vita » (cit. a p. 590; sottolineata nell'originale).

Fra le varie questioni in cui quest'inadeguatezza è stata particolarmente rilevante, vanno ricordate due: quella sull'indole secolare dell'istituzione — composta da fedeli laici che non cambiano stato né ricevono alcuna consacrazione diversa da quella battesimale, e da sacerdoti secolari procedenti da quei laici —; e quella sul suo carattere unitario, abbracciante in un solo corpo organico sia uomini che donne, sia sacerdoti che laici.

Se l'approvazione come Pia Unione non ha comportato problemi in relazione all'indole secolare (pur presentandone, e relevantissimi, da altri punti di vista: non rifletteva infatti la pienezza vocazionale né risolveva il problema di avere sacerdoti propri né infine forniva una base giuridica per l'adeguato governo ed estensione interdiocesana), le seguenti soluzioni provvisorie hanno indotto seri problemi sotto questo profilo. Necessaria ai fini di poter ascrivere sacerdoti all'istituzione, la soluzione della Società di vita comune senza voti nel 1943, benché rappresentasse una figura distinta dalle Religioni, s'inseriva in un posto ad esse ben vicino. E la figura dell'Istituto Secolare, com'è noto, è sorta all'insegna di un compromesso di fondo, affinché potesse raccogliere nel suo seno istituzioni ben diverse, le une molto vicine agli Istituti Religiosi, le altre nettamente distinte. Ottenendo un riconoscimento della secolarità come condizione di vita e

di apostolato dei membri dell'Opera, ed altri vantaggi in tema di unità, di governo e di estensione universale, l'approvazione come Istituto Secolare comportò tuttavia il grave inconveniente di dover accettare certi elementi estranei al suo carisma, e prima di tutti l'esistenza di vincoli sacri — voti, anche se privati — riguardanti i tre consigli evangelici, da cui quel compromesso concretizzatosi nella Cost. ap. *Provida Mater Ecclesia* non poté prescindere. Inoltre, l'evoluzione posteriore della figura degli Istituti Secolari, dipendenti dalla medesima Congregazione per i Religiosi, contribuì ad acuire il problema, dovendo costantemente Mons. Escrivá chiarire che i membri dell'Opera non erano religiosi né ad essi potevano essere equiparati (per evitare fraintesi, di solito faceva immediatamente presente il suo amore e la sua venerazione verso i religiosi). A questa luce si comprende che Mons. Escrivá affermasse, già nel 1952, in una *Lettera* ai membri dell'Opus Dei, che « se di diritto l'Opera è un Istituto Secolare, *di fatto non lo è* » (cit. a p. 321, nt. 60; sottolineato nell'originale), e che dagli ultimi anni cinquanta cominciasse a cercare nuove vie, nell'alveo delle strutture organizzative gerarchiche secolari (cfr. il cap. VIII, p. 299-361).

Un'altro filo conduttore di questo processo attiene all'individuazione di una figura giuridica che corrispondesse pienamente all'unità istituzionale dell'Opera. Mentre la Pia Unione risultava anche qui assolutamente insufficiente, poiché

non consentiva l'incardinazione dei sacerdoti, l'erezione della Società di vita comune riguardò, come abbiamo detto, soltanto una parte dell'Opera — i sacerdoti ed altri membri che si preparavano a ricevere gli ordini sacri —, assumendo ivi l'Opus Dei in quanto tale un posto secondario, come Associazione cui si dedicava la Società Sacerdotale della Santa Croce. Nei testi giuridici riguardanti l'Istituto Secolare si risolverà sempre meglio la questione, attraverso diversi ricorsi tecnici che faranno apparire la Società Sacerdotale come una parte dell'Opus Dei, mettendo in risalto la loro unità. Ciò si riflette pure nella denominazione dell'Istituto nelle Costituzioni del 1950: « Institutum, cui titulus Societas Sacerdotalis Sanctae Crucis et Opus Dei, breviatum autem nomine Opus Dei » (p. 553), in modo che quest'ultimo nome si applica all'intero Istituto. La situazione, sotto questo profilo, rimase comunque non del tutto risolta. Da un lato, per assicurare l'adeguato regime dell'Opera si dovette stabilire, in senso giuridico, che l'Opus Dei era un Istituto *prevalenter clericale*, il che ovviamente non voleva mettere in dubbio la sua composizione maggiormente laicale: erano aggiustamenti dovuti, entro una figura che ancora non faceva emergere con chiarezza la realtà stessa dell'Opera. E anche sotto un altro profilo la soluzione dell'Istituto Secolare si mostrava insufficiente per tutelare l'unità dell'Opus Dei. In effetti, l'appartenenza di uomini e donne alla medesima istituzione appariva

come una privilegiata concessione, discostata dalla normativa generale (cfr. Istr. *Cum Sanctissimus*, n. 9 §1: cfr. p. 317 s.). Del resto agli inizi degli anni cinquanta non mancò un tentativo, precedente da persone estranee all'Opera, di separare gli uomini dalle donne, estromettendo il Fondatore (su questi fatti, cfr. p. 303 s.).

L'erezione dell'Opus Dei in Prelatura personale ha risolto limpidamente tutte queste grave questioni, raccogliendo e promuovendo le sue caratteristiche fondazionali. Oltre alla secolarità ed alla unità, si sono risolti o chiariti ulteriormente molti altri aspetti. Un significativo esempio riguarda la situazione dei sacerdoti incardinati nelle diocesi che si uniscono all'Opera con vocazione divina, i quali, nella sistemazione definitiva, non appartengono alla Prelatura, né sono quindi sottomessi alla potestà di giurisdizione del Prelato, superando così qualunque possibilità di conflitto di obbedienza con il loro Ordinario diocesano. Essi invece fanno parte della contemporaneamente eretta Società Sacerdotale della Santa Croce, intrinsecamente legata alla Prelatura, nella quale vivono lo stesso spirito dell'Opus Dei applicato al loro lavoro, ossia al proprio ministero sacerdotale. Un altro punto risolto, e sempre in linea con il desiderio del Fondatore, è quello del tipo di vincolo dei fedeli con la Prelatura. Eliminando qualsiasi riferimento a voti od altri *sacra ligamina*, il vincolo si attua mediante una convenzione che dà luogo ad un rapporto — non per la sua natura secolare me-

no impegnativo — di piena incorporazione alla Prelatura, con tutte le conseguenze giurisdizionali e spirituali che ne derivano.

Il presente lavoro offre una chiara ed esauriente risposta alla domanda sul perché della trasformazione dell'Opus Dei in Prelatura personale. Quali sarebbero i vantaggi di questa nuova e definitiva soluzione giuridica? Pensiamo che si possano riassumere in uno solo: il vantaggio della verità, della piena corrispondenza cioè tra configurazione canonica e realtà configurata, che è condizione *sine qua non* per un servizio ecclesiale duraturo e fruttifero. Una realtà unitaria, composta da semplici fedeli organizzati in una struttura ecclesiale ove si realizza un'apostolato specializzato e nella quale vi è un Ordinario proprio ed un clero incardinato: ecco una realtà che trova posto in maniera naturale nell'ambito di quelle unità giurisdizionali d'indole personale e specializzata, dipendenti dalla Congregazione dei Vescovi, che dal Concilio Vaticano II hanno ottenuto un posto nel diritto della Chiesa sotto il nome di Prelature personali (cfr. lo studio-rapporto riportato nell'Appendice documentale, n. 63, p. 601-610). L'avvenuta trasformazione non ubbidisce invece ad un desiderio di contare su di uno *status* canonico speciale o privilegiato — anzi, nella *mens* del Fondatore si trattava per l'appunto di superare il ricorso a privilegi, mediante una soluzione di diritto comune, che potesse essere applicata ad altre realtà ecclesiali (cfr. testi suoi cit. a p. 350 s.) —.

Neanche c'è una volontà di modificare i rapporti con gli Ordinari locali, che restano immutati, come voleva lo stesso Mons. Escrivá (cfr. le sue parole a p. 565). D'altra parte, si evidenzia che dagli anni trenta egli prospettava una soluzione giuridica situata nell'ambito delle giurisdizioni secolari a carattere personale (cfr. le fonti cit. a p. 335) e che, più concretamente, ravvisò subito nella nuova figura delle Prelature personali, contemplate dal Decr. *Presbyterorum Ordinis*, n. 10, una via adeguata per l'Opera (cfr. p. 371 s.), anche se non procedette ad inoltrare immediatamente una richiesta in tale senso, poiché si rendeva conto che occorreva prima un paziente e profondo lavoro di studio, avviatosi in effetti in vita sua — soprattutto col menzionato Congresso Generale Speciale (cui si dedica l'intero cap. IX: p. 363-418) —. Al suo inseparabile collaboratore, Mons. Alvaro del Portillo, attuale Prelato dell'Opus Dei, sarebbe spettato il compito di portare a termine il tanto desiderato progetto di trasformazione giuridica.

Il lungo processo, di cui abbiamo tentato di offrire una visione essenziale, è raccontato in questo libro in un modo che risulta molto particolareggiato — in quanto si sofferma ad ogni passo storico ed anche affronta molti aspetti del diritto particolare dell'Opus Dei nelle sue varie formulazioni lungo l'*iter* — e, nel contempo, di ampio respiro — in quanto riflette bene l'indole unitaria del processo, mediante frequenti riepiloghi, rimandi e successivi approfondimenti che, pur po-

tendo sembrare qualche volta alquanto ripetitivi, aiutano a farsi un'idea globale ed esauriente della questione. Un'altro grande pregio dell'opera consiste, a nostro parere, nell'aver lasciato parlare le fonti storiche, e soprattutto lo stesso Fondatore, che appare non solo quale protagonista di questo itinerario, ma anche quale suo autorevolissimo testimone ed interprete.

Da canonisti ci pare particolarmente illuminante l'atteggiamento assunto da Mons. Escrivá nei confronti del diritto della Chiesa a proposito della sistemazione giuridica dell'Opus Dei. Egli, ottimo giurista, ha saputo cogliere tutta la vera rilevanza della dimensione giuridica della Chiesa e, nello stesso tempo, ne ha percepito la funzionalità rispetto alla vita della Chiesa. La presente storia testimonia molti valori che a volte potrebbero essere ritenuti contraddittori, e che invece qui sono perfettamente compaginati: l'obbedienza, fiducia e lealtà verso la Chiesa e i suoi Pastori; la instancabile difesa di un carisma di cui non si è padrone bensì amministratore; la prudenza ed il senso realistico per trovare la soluzione che era in ogni momento possibile, e contemporaneamente non rinunciare ad andare oltre nell'avvenire, mettendo in pratica la massima di « concedere senza cedere con animo di recuperare » (cit., ad es., a p. 96). A questo scopo Mons. Escrivá ha utilizzato diversi mezzi giuridici, tra cui spiccano quello di inserire nei successivi documenti giuridici una molto chiara ed adeguata descrizione del diritto

peculiare dell'Opus Dei, che è apparso quindi come filo di continuità lungo l'itinerario (cfr. p. 94-98), e quello di difendere un'interpretazione giusta delle rispettive figure canoniche che non rendesse ancor più inadeguata la loro applicazione all'Opera (quest'aspetto si è verificato soprattutto in relazione agli Istituti Secolari: cfr. p. 314 ss.). Ma anche e soprattutto ha fatto affidamento sui mezzi soprannaturali: la preghiera e l'offerta del dolore, anche quello provato proprio a causa di questo *iter* giuridico che da lui era vissuto come gravissimo problema di coscienza, essendo tanto consapevole dei rischi che si sarebbero potuti derivare dal protrarsi di una configurazione giuridica inadeguata. Perciò, pensiamo che i fatti raccontati in queste pagine possano costituire anche una solida prova della sua santità di vita.

Insomma, questo volume rappresenta indubbiamente un'opera di necessaria consultazione per chi sia interessato alla storia giuridica dell'Opus Dei, ma, più in generale, risulta pure di grande interesse per chi voglia conoscere più da vicino e in modo documentato il carisma, la vita, e lo sviluppo di quest'istituzione ecclesiale, che ha finalmente potuto trovare la sua sistemazione canonica definitiva per meglio servire la Chiesa.

*Carlos J. Errázuriz M.*

José María GONZÁLEZ DEL VALLE,  
*Derecho matrimonial canónico. (Se-*

*gún el Código de 1983)*, 4ª ed. rivenduta, EUNSA, Pamplona, 1988, p. 195.

Dal titolo di questo libro, scritto dall'ordinario di Diritto canonico dell'Università di Oviedo, si potrebbe essere indotti a pensare che González del Valle si limiti ad esporre il sistema matrimoniale regolato dal nuovo Codice di diritto canonico; e che quindi l'interesse del volume si fondi proprio sulla descrizione del nuovo dato normativo. Tuttavia l'intuizione suggerita dal titolo non viene confermata dalla lettura del libro, in quanto l'a. si prefigge un obiettivo ben diverso da quello di una mera esposizione del regime matrimoniale vigente; costruisce infatti un sistema originale per analizzare ed esporre la dimensione giuridica del matrimonio canonico. Questa innovazione metodologica nello studio di una istituzione, quale il matrimonio, che è stata oggetto di una così abbondante letteratura scientifica, spiega le perplessità manifestate da alcuni autori e le ulteriori precisazioni di González del Valle (nella terza e quarta edizione del suo saggio), per poter rispondere alle osservazioni mossegli dalla dottrina e per giustificare in modo più convincente i motivi che lo hanno spinto verso nuovi criteri ermeneutici ed espositivi. Di fatto il libro si apre con una « Nota dell'editore », una « Presentazione » ed una « Introduzione » (p. 11-22) nelle quali si allude a questi rilievi; e ciascun capitolo ha come proemio una ne-